



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

D.M. 876 del 16/01/2015

## **Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000, e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 653/2014 “che modifica il regolamento (CEE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine” ed in particolare l'art. 1, punto 17 che, a decorrere dal 13 dicembre 2014, sopprime gli articoli 16, 17 e 18 relativi ad un “Sistema di etichettatura facoltativa” sostituendone l'intestazione al titolo II, sezione II, con la menzione «Etichettatura facoltativa» e introduce l'art. 15 bis “Regole generali” delle informazioni sugli alimenti diverse da quelle obbligatorie previste agli articoli 13, 14 e 15 che sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine;

**VISTO** l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

**VISTO** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 comma 1047, ai sensi del quale le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

**VISTO** il decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante “Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine”;

**CONSIDERATA** la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con la quale, in conformità a quanto stabilito dal sopracitato regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio è stato notificato alla Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali è designato quale “Autorità



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

competente" ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;

**CONSIDERATO** che il sistema di etichettatura facoltativa previsto dal Titolo II del regolamento (CE) n.1760/2000, in vigore fino al 13 dicembre 2014, ha garantito condizioni uniformi di formulazione delle informazioni al consumatore assicurando la massima trasparenza delle stesse e, nel contempo, ha rilanciato il mercato della carne bovina a seguito delle diverse crisi di mercato causata da emergenze sanitarie;

**CONSIDERATO** che le informazioni facoltative aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine devono essere oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori e che le stesse informazioni devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura, e in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**RITENUTO** necessario disciplinare l'etichettatura facoltativa della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina, così come previsto dal già citato art.15 bis del regolamento (CE) n. 1760/2000 in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative, non riscontrabili dalla documentazione ufficiale, riguardanti il bovino, le metodiche di allevamento e di alimentazione dello;

**RITENUTO** opportuno abrogare il decreto ministeriale 30 agosto 2000, che disciplina sia l'etichettatura facoltativa sia l'obbligatoria, quest'ultima non interessata dalle modifiche recate dal regolamento (UE) n. 653/2014, riproducendone le identiche regole in un articolo espressamente dedicato, per ragioni di maggiore chiarezza e facilità di lettura;

**CONSIDERATA**, infine, la necessità di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000, e di procedere con la massima oggettività, semplicità e trasparenza alla verifica delle informazioni facoltative aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 18 dicembre 2014;

## **DECRETA:**

### **Art. 1. Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000; inoltre, s'intende per:

- a) **"Autorità competente"**: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero";
- b) **"carne bovina preimballata (preconfezionata)"**: unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettività, costituita da carne bovina e dall'imballaggio in cui e' stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente e in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

- c) **"carne bovina preincartata"**: unità di vendita costituita da carne bovina e dall'involucro nel quale e' stata posta o avvolta negli esercizi di vendita su richiesta del consumatore o preincartata per la vendita diretta;
- d) **"autocontrollo"**: controllo interno del singolo operatore della filiera nonché quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione;
- e) **"controllo"**: controllo esercitato a cura di un organismo indipendente autorizzato dalla competente autorità e designato dall'organizzazione. Tale organismo deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011;
- f) **"vigilanza"**: controllo esercitato dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1760/2000 e delle norme del presente decreto.

### **Art. 2. Sistema obbligatorio di etichettatura**

1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine provvedono ad etichettarle con le informazioni obbligatorie previste all'art. 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Ricadono in tale obbligo anche gli operatori e le organizzazioni che lavorano per conto terzi.
2. L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. Le informazioni da riportare in etichetta possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito dall'impianto di macellazione e/o dal laboratorio di sezionamento; in tal caso la carne deve essere accompagnata da un documento riportante, oltre il codice a barre o il codice alfanumerico, tutte le informazioni previste in etichetta.
3. Nell'esercizio di vendita le informazioni esposte al pubblico nonché quelle riportate in etichetta sulle carni preconfezionate in un laboratorio di sezionamento o sulle carni preincartate nell'esercizio di vendita devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile. Il rilascio delle etichette deve avvenire con un sistema che consenta la stampa dell'etichetta medesima.
4. Per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita l'etichetta può essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta, fermo restando l'obbligo dell'apposizione dell'etichetta nelle carni preincartate, destinate al libero servizio, negli esercizi di vendita.
5. L'operatore o l'organizzazione deve adottare un sistema di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e delle partenze degli animali, delle carcasse e/o tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze e, nel caso dell'esercizio di vendita, tra l'arrivo e la carne messa in vendita al dettaglio. L'operatore o l'organizzazione deve, in qualsiasi momento, presentare idonea documentazione atta a garantire la rintracciabilità della carne presente presso la struttura interessata.



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Art. 3. Etichettatura facoltativa**

1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale o non riconducibili a quelle elencate al successivo punto 2, deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell'Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità della carne bovina diversi, da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto.
2. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative, diverse da quelle desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, che necessitano di controllo anche con eventuali analisi di campioni biologici, quali: *il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico, ecc.*, deve inviare il disciplinare di etichettatura, contenente le informazioni necessarie all'attività di controllo sulla veridicità della stessa, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR VII –
3. Il disciplinare di etichettatura facoltativa costituisce presupposto di legittimità dell'attività di etichettatura, e deve contenere le indicazioni previste dal successivo art. 9.
4. Le spese per i controlli previsti nell'ambito dell'etichettatura facoltativa sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applica il disciplinare.
5. Sono dichiarati non conformi i disciplinari che non garantiscono il nesso fra la carne e l'animale o il gruppo di animali da cui è prodotta (rintracciabilità), che non prevedono procedure sufficienti a verificare le informazioni che figurano in etichetta e che prevedono informazioni ingannevoli o poco chiare.
6. L'operatore o l'organizzazione possono etichettare le carni bovine con le informazioni previste dal disciplinare, purché l'etichetta rechi il nome o il logotipo dell'operatore o dell'organizzazione medesima.
7. L'etichettatura facoltativa prevista dal presente decreto non si applica per le carni bovine etichettate ai sensi:
  - del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
  - del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e decreto ministeriale 4 marzo 2011 per le denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali;
  - del Regolamento (CE) n. 834/2007 sull'Agricoltura biologica.



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Art. 4. Requisiti generali**

1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con le informazioni facoltative previste al comma 2 dell'articolo 3 e all'articolo 12, deve:

- a) essere iscritto/a al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- b) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto;
- c) disporre di un disciplinare di etichettatura.

## **Art. 5. Requisiti tecnico - organizzativi**

1. L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue:

- a) capacità di esercitare gli autocontrolli necessari per garantire l'applicazione del disciplinare;
- b) gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende in cui gli stessi sono allevati, delle imprese di trasporto degli animali, dei macelli, dei laboratori di sezionamento e degli esercizi di vendita che fanno parte della filiera.

2. L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre:

- a) applicare le etichette alla carne confezionata e assicurare, nel caso di etichettatura delle carni vendute al dettaglio, un idoneo sistema che garantisca un nesso tra quantità di carne in entrata e quella messa in vendita. L'etichettatura può essere garantita nel quadro di un sistema di filiera in cui ogni segmento produttivo fornisce le dovute garanzie a quello successivo;
- b) tenere costantemente aggiornata, con frequenza almeno settimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto etichettato.

## **Art. 6. Documentazione da allegare alla comunicazione**

1. L'operatore o l'organizzazione, prima di iniziare l'attività di etichettatura facoltativa, deve inviare comunicazione di inizio attività ed allegare:

- a) disciplinare di etichettatura come previsto all'art. 9;
- b) relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attività ed il volume stimato;
- c) la documentazione ufficiale attestante l'adozione di un sistema di etichettatura facoltativa equivalente al presente decreto, qualora una delle fasi della produzione avvenga in parte in un Paese della U.E. o in un Paese terzo;
- d) la documentazione attestante il possesso da parte dell'organismo di controllo indipendente dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1.



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Art. 7. Organismo indipendente**

1. L'organismo indipendente designato dall'operatore o dall'organizzazione, ai controlli ai fini dell'etichettatura deve essere accreditato ai sensi della norma europea ISO/IEC 17065 o, fino al 15 settembre 2015, della EN45011.
2. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, gli organismi indipendenti designati dagli stessi segmenti produttivi possono essere diversi.
3. L'organismo indipendente, incaricato dei controlli da parte di una organizzazione, segnala, alla stessa e al Ministero, eventuali inadempienze al disciplinare nonché eventuali violazioni alla normativa vigente.

## **Art. 8. Verifica di conformità**

1. Il Ministero, provvede:
  - a) alla verifica della conformità dei disciplinari di etichettatura;
  - b) all'invio ai Ministeri della salute e delle attività produttive ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dei disciplinari e dei relativi piani di controllo ai fini di eventuali osservazioni da formulare entro 30 giorni dal ricevimento;
  - c) alla verifica della conformità degli organismi indipendenti designati ai controlli ai criteri stabiliti all'art. 7;
  - d) alla prescrizione di condizioni supplementari qualora risultasse che l'organizzazione o un singolo operatore della filiera non rispettasse il disciplinare di cui all'art. 9, nel caso che il disciplinare di questo ultimo non venga revocato per inadempienza.
2. Il Ministero ha, inoltre, la facoltà di richiedere eventuale altra documentazione che riterrà opportuno acquisire.
3. Il Ministero ha il compito di:
  - a) verificare la conformità del disciplinare alle disposizioni del presente decreto, eventualmente invitando l'interessato ad integrare o modificare il disciplinare medesimo per ricondurlo a conformità;
  - b) revocare i disciplinari in caso di inadempienze gravi e ripetute, verificate dall'organismo di controllo terzo;
  - c) autorizzare l'organismo indipendente ad esercitare i controlli di conformità sui disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni bovine;
  - d) revocare l'organismo indipendente in caso di inadempienze gravi e ripetute e di perdita di conformità segnalate dall'Autorità di controllo;
  - e) monitorare l'attività delle organizzazioni autorizzate alla etichettatura.

## **Art. 9. Disciplinare**

1. Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e della



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze.

2. Il disciplinare di etichettatura deve indicare, in particolare:

- a) le informazioni, oltre quelle obbligatorie, che si intendono fornire in etichetta fra quelle previste all'art. 10;
- b) le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato;
- c) i criteri e le modalità per garantire il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall'altro;
- d) gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte dell'operatore o dell'organizzazione;
- e) i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente accreditato alla norma europea ISO/IEC 17065;
- f) le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione di un eventuale marchio dell'organizzazione sulle carcasse, mezzene, quarti e sulle etichette;
- g) il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di controllo;
- h) i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro dell'organizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare;
- i) l'organismo indipendente designato ai controlli previsti.

3. Ad ogni disciplinare è attribuito un codice alfanumerico a livello nazionale.

## **Art. 10. Etichetta**

1. Le informazioni facoltative sull'animale e sulle relative carni, apposte sulle etichette delle confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati), possono riguardare:

- a) l'animale: razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale;
- b) l'allevamento: azienda di allevamento, sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all'alimentazione;
- c) la macellazione: periodo di frollatura delle carni.

2. Le informazioni facoltative non riconducibili a quelle delle lettere a), b) e c) non necessitano di essere inserite nel disciplinare di cui all'articolo 9, ma rimangono soggette alle norme generali di etichettatura dei prodotti alimentari di cui al regolamento UE 1169/2011.

3. In ogni caso, l'etichetta deve riportare il logotipo d'identificazione o la denominazione dell'operatore o dell'organizzazione e il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, il logotipo di identificazione sull'etichetta apposta sulle confezioni di carne al consumo è quello dell'operatore o dell'organizzazione responsabile dell'ultimo segmento.



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

4. Se le confezioni di carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l'etichetta reca, oltre le informazioni obbligatorie, esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le carni.

## **Art. 11. Indicazioni per il punto vendita**

1. Per la carne venduta al taglio, anche le informazioni facoltative di cui al precedente art.10, devono essere fornite per iscritto e in modo visibile al consumatore ed esposte in prossimità della carne posta in vendita. Dette informazioni devono essere poste in modo tale che il consumatore possa individuare facilmente la carne a cui si riferiscono. Per le carni destinate al libero servizio (preincartate), le informazioni devono essere riportate su una etichetta stampata apposta direttamente sulla confezione. Detta etichetta, oltre a fornire le informazioni obbligatorie e quelle ammesse dalla legislazione vigente, riporta la denominazione completa o il logotipo dell'esercizio di vendita. L'etichetta apposta sulle confezioni può essere affiancata con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore esposta nel punto vendita in prossimità della carne confezionata, contenente le stesse informazioni previste in etichetta.

2. Gli esercizi di vendita non esclusivisti devono assicurare la conservazione, la lavorazione, la vendita e la fornitura di informazioni in modo separato; devono inoltre garantire l'impossibilità di scambio accidentale dei prodotti e la loro costante identificazione.

## **Art. 12. Banca dati**

1. Ciascun operatore o organizzazione autorizzata ad etichettare facoltativamente le carni bovine deve tenere a disposizione, per le fasi di propria competenza, su base informatica:

- a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti;
- b) l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione;
- c) l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione;
- d) l'elenco dei laboratori di sezionamento con rispettivo codice univoco di identificazione;
- e) l'identificazione dei lotti commerciali;
- f) l'elenco degli esercizi di vendita;
- g) lo scarico dei singoli animali e dei lotti.

2. L'operatore o l'organizzazione deve garantire l'accesso alla banca dati di cui al comma 1, secondo le modalità definite dagli organismi deputati alla vigilanza.





# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Art. 13. Poteri di vigilanza**

1. La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero.

## **Art. 14. Conservazione documenti**

1. L'operatore o l'organizzazione è tenuto alla conservazione della documentazione cartacea e informatica necessaria allo svolgimento di quanto previsto dal disciplinare per almeno un anno.

## **Art. 15. Divieti**

1. Dell'organizzazione non possono far parte, coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di benessere degli animali. Parimenti l'operatore non può far richiesta ai sensi dell'art. 3 nel caso sia stato sanzionato per gli stessi reati.

2. Il divieto di cui al comma 1, permane:

- a) nel caso di sanzioni amministrative, per un periodo di tempo di 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica del verbale di illecito;
- b) in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore ai due anni; in caso di sentenza di condanna definitiva, per un periodo supplementare di altri due anni.

3. L'attestazione della condizione di quanto previsto al comma 1 può essere autocertificata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

4. L'organizzazione o l'operatore deve comunicare al Ministero e all'organismo designato ai controlli, entro quindici giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la filiera.

## **Art. 16. Divieto uso indicazioni**

1. E' vietato l'uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché con le denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

## **Art. 17. Libera circolazione carni bovine UE**

1. Le carni bovine etichettate con le informazioni facoltative riportate all'art.10, in un altro Stato membro della UE e destinate al consumo immediato da parte del consumatore finale, hanno libera circolazione nel territorio italiano a condizione che nell'etichetta originaria siano apposte le informazioni obbligatorie e, che eventuali informazioni facoltative, siano apposte conformemente al regolamento (CE) n.1760/2000.



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Art. 18. Norme transitorie**

1. L'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dal Ministero ai sensi del regolamento (CE) n.1760/2000 e del decreto ministeriale 30 agosto 2000, continua ad operare sulla base del disciplinare stesso mantenendo il codice univoco nazionale assegnato.

## **Art. 19. Disposizioni finali**

1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine", sono abrogate.

2. Il presente decreto ministeriale entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16/01/2015

F.to Maurizio Martina